


Le pene massime in uno Stato democratico. Rileggendo Robert Badinter



CNPS, Milán 8 de mayo de 2025

Luis Arroyo Zapatero. Presidente de la Société Internationale de Défense Sociale

Le parole e le cose, duetto così gradito a Michel Foucault, sono figlie del loro tempo. Lo stesso vale per gli uomini e le loro idee. È questo il caso di Robert Badinter. Ricordo bene le sue parole nella presentazione del progetto accademico della Procura europea a Lussemburgo, quando riferendosi alle prime istituzioni europee disse che queste ultime furono create quando “le ceneri dei crematori erano ancora roventi”. Ho ripetuto questa citazione molte volte, dato che la *Société Internationale de Défense Sociale* fu creata nello stesso periodo.

Allora, tuttavia, non conoscevo la storia personale e familiare di Badinter. Soprattutto quella di suo padre, la cui immagine riuscì a scorgere nello spazio di confinamento insieme ad altri ebrei francesi a Lione, nella caserma della Gestapo di Klaus Barbi, forse in cammino per Sobibor, uno dei luoghi come quei “*Cimetiers sous la lune*” che denunciò Georges Bernanos riferendosi alla Spagna di Franco. Fu anche testimone della più radicale delle pene: nell'estate della Liberazione, vide l'esecuzione di vari collaborazionisti condannati da una corte marziale. Nello stesso modo, apprese bruscamente

che il mancato ritorno di suo padre e di molti altri era perché erano stati tutti eliminati nei campi di sterminio nazisti.

Sono tre le pene più gravi che possono manifestarsi nel mondo contemporaneo: la pena di morte, la tortura e i trattamenti inumani e degradanti e la pena perpetua. Badinter ha dedicato la vita al superamento di queste tre pene, oggi espressamente proibite nell'Unione europea dai primi articoli della Carta dei diritti fondamentali.

La pena di morte è vietata radicalmente dall'art. 2.1 della Carta. La tortura è un trattamento criminale inflitto per conto di agenti statali. Alcuni potrebbero affermare che non è una pena propriamente detta; tuttavia, le condizioni di esecuzione delle pene privative di libertà possono giungere a essere qualificate come tortura, secondo i criteri sociali del buonsenso e quelli giuridici della Corte europea dei diritti dell'uomo. Infine, la pena perpetua in senso stretto, vale a dire, a vita e senza revisione, quale pena che non lascia spazio alla speranza, è qualificata dalla Corte europea come una pena inumana e degradante.

Il divieto di queste tre pene si fonda sul principio che proclama l'articolo 1 della Carta: "La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata". Questo principio e il divieto delle tre pene in questione possono

essere considerate “idee europee”, non tanto perché siano una nostra “invenzione”, quanto piuttosto perché l’Europa è l’unico spazio geopolitico che li ha configurati come valori e come norme giuridiche costituenti. Ciò non toglie, a dire il vero, che la proclamazione della dignità umana e delle pene proibite sono la voce contro la crudeltà che noi europei abbiamo alzato sistematicamente, rivolgendoci gli uni con gli altri, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e che sono il frutto di innumerevoli omicidi e torture in ben 150 anni attraversati costantemente da guerre civili.

Ad ogni modo, a tale proclamazione della Carta europea si è giunti lentamente, a partire dal 1945, come conseguenza dei racconti della crudeltà trasmessi dalla letteratura, dalla cinematografia e dal giornalismo, nonché dall’intervento politico di personalità autorevolissime che dedicarono la vita a lottare contro siffatte manifestazioni di crudeltà fino a renderle oggetto di divieto da parte di norme costituzionali, nazionali o europee.

Robert Badinter è forse il migliore esempio di chi ha dedicato la vita a realizzare simili valori e a trasformarli in diritto vincolante. Al suo nome se ne possono aggiungere altri che meritano di essere evocati in questa sede.

Senza dubbio, tra gli italiani si potrebbe menzionare Giuliano Vassalli; tra gli spagnoli, Francisco Tomás y Valiente. Comunque, volendo individuare una personalità di cui si possa predicare la condizione di europeo, per la sua vita e la sua opera, annuncio Robert Badinter senza esitazione alcuna.

Lo giustifica il suo contributo di estrema rilevanza al movimento di riforma in materia penale, in qualità di professore, avvocato e politico, per quanto concerne in particolare l'abolizione della pena di morte – senza sostituirla con la pena perpetua – e l'adozione di un codice penale moderno già durante i primi mesi da ministro della Giustizia, nonché le riforme giurisdizionali, con l'abolizione della giurisdizione eccezionale dei tribunali militari e l'introduzione dell'obbligo per i membri delle giurie di visitare un carcere prima del processo. Allo stesso tempo, realizzò una profonda riforma penitenziaria, dopo aver rilevato che “le nostre carceri non sono le peggiori d'Europa, però alcune non sono degne della Francia”. Oltre al sovraffollamento carcerario, con 45.000 detenuti occupando 32.500 posti e infrastrutture molto antiquate, il 50% dei primi si trovavano allora in detenzione cautelare. Fu altresì proposto di riservare il carcere ai recidivi e alla “grande criminalità”. Il suo tempo non fu semplice: si producevano ondate di rivolte carcerarie, le quali ostacolavano dinnanzi all'opinione pubblica la realizzazione di un progetto volto ad attuare una politica criminale umanista. Non a caso, in seguito all'ascesa di Chirac, si affermò la pena detentiva perpetua “ostativa”, e cioè, per l'appunto, a vita e senza revisione.

L'abolizione della pena di morte

La pena di morte, affermava il Maestro Torres – avvocato esperto a cui si affiancò Badinter –, costituisce una delle forme moderne di barbarie. Da allora, l'abolizione della pena di morte e delle altre forme di crudeltà divenne la sua missione personale, politica e professionale.

In Francia lo chiamavano *Monsieur Abolition*. Dai primi anni '70, divenne l'avvocato più richiesto dai condannati in giudizio per il suo eloquio e il suo impatto sulle giurie, il quale costituisce uno dei compiti più difficili per qualunque avvocato. La Francia, che associamo comunemente alle libertà e ai diritti dell'uomo, alla fine degli anni '70 era l'unico Paese europeo che non aveva abolito la pena capitale. A suo discarico, vi è da dire che quest'ultima era stata abolita nei Paesi nei quali più di tutti lo Stato e i suoi agenti avevano realizzato esecuzioni di esseri umani a sangue freddo. Il primo, la Germania, dove oltre ai genocidi e alle altre atrocità che li hanno accompagnati, solo ad opera della giustizia civile e solo a Berlino furono eliminate 3.500 persone. In Italia, al tempo della Liberazione, si contava un numero intollerabile di esecuzioni sommarie di collaborazionisti, alle quali fece seguito l'abolizione della pena di morte da parte della Costituzione e nel codice penale, nonché quella della medesima pena nelle leggi speciali e nel diritto penale militare in tempo di guerra nel 2007, come ricorda Giorgio Marinucci¹. La Spagna, quando si affermò la democrazia e fu adottata la Costituzione, era stremata

¹ Giorgio Marinucci, *La pena di morte*, in Studi in onore di Mario Pisani,

dagli spargimenti di sangue: ciò fin dalle 50.000 persone che furono eliminate in seguito alla guerra civile, con un fervore diffuso che lo stesso Conde Ciano, in occasione della sua visita a Madrid nel giugno 1939, due mesi dopo la fine del conflitto, raccoglie nel suo Diario lamentandosi del fatto che il fragore delle fucilazioni notturne gli impediva di dormire. Lo stesso Franco è morto facendo eliminare cinque individui condannati da tribunali militari. In realtà, per la gente della mia generazione, in Spagna la protesta contro la pena di morte fece parte del nostro processo di formazione, sul duplice piano sentimentale e morale.

Il caso della Gran Bretagna fu peculiare: il paladino dell'abolizione della pena di morte, il Badinter britannico, fu il labourista Sidney Silverman, il quale trionfò non tanto per la forza dei suoi argomenti, quanto piuttosto perché due tribunali, dinnanzi a un'opinione pubblica vigile, ordinarono l'esecuzione di due persone che successivamente si rivelarono innocenti, suscitando un intenso scandalo. La stupidità criminale dell'essere umano che manifesta una condanna a morte di un innocente ebbe un maggiore impatto rispetto al rifiuto della crudeltà dell'esecuzione in sé².

² Luis Arroyo Zapatero, *Abolición Internacional de la Pena de Muerte: Cuestión de Sentido y Sensibilidad*, Tirant lo Blanch 2024. Sobre Gran Bretaña v. Luis Arroyo Zapatero, *La experiencia de la abolición de la pena capital en Gran Bretaña*, en Cristina Rodriguez, *Clásicos españoles contra la pena de muerte*, Ciudad Real 2013, p. 471-502. Leon Radzinowicz, *Adventures in Criminology*, Routledge 1999. Hay reciente edición española de la que soy responsable junto a otros cualificados profesores y jóvenes penalistas traductores españoles y americanos, *Aventuras en Criminología*, en Tirant lo Blanch 2025, v. el capítulo sobre la Real Comisión sobre la pena de muerte, p. 36-414.

Sebbene le principali specializzazioni di Robert Badinter fossero il diritto privato e quello commerciale, egli accettava incarichi per processi in cui erano in gioco la difesa di diritti e libertà fondamentali. Nel 1972, non riuscì a convincere la giuria del fatto che non dovesse essere imposta la pena di morte a due persone accusate di aver preso individui in ostaggio in un carcere, nonché di aver causato la morte di un'infermiera e di una guardia penitenziaria, quando solo uno dei due accusati le aveva tagliato la gola. Il caso, l'accompagnamento nelle celle, come avvocato, dei condannati a morte e il fatto di assistere all'esecuzione di uno di essi, il quale non aveva eseguito materialmente il fatto addebitatogli, con lo spettacolo orribile della ghigliottina in azione, fecero di Badinter l'incarnazione di un militante contro la pena di morte. Alla sensazione atroce dell'esecuzione capitale si sommava un'esperienza intrisa di sofferenza, giacché, nella maggior parte dei casi, non vi erano nemmeno tutti gli elementi atti a dimostrare la piena colpevolezza degli imputati e a giustificare l'applicazione della pena di morte, in luogo di qualunque altra pena di minore gravità. Quasi sempre, finivano per emergere circostanze riconducibili a disturbi della personalità incompatibili con l'idea di infliggere una pena a colui che commette un omicidio a sangue freddo.

Tutto questo è stato descritto da Badinter in un saggio monografico³.

Per nove anni, Badinter denunciò una giustizia che uccide e che, in ultima istanza, faceva sì che fosse il Presidente della Repubblica a tenere il dominio

³ Robert Badinter, *L'Exécution*, Livre de Poche, 1973.

funzionale sulla lama della ghigliottina, concedendo o negando l'indulto. L'attività di Badinter dinanzi alle giurie, la sua presenza mediatica e il suo contributo costante all'informazione nei confronti dell'opinione pubblica spianarono la strada all'abolizione della pena di morte, superando le enormi difficoltà rappresentate dalla presenza di una percentuale considerevole della popolazione – stimata tra il 55 e il 60% – che approvava fermamente la pena in questione come conseguenza della commissione di crimini atroci e del loro impatto.⁴ Il dibattito non cessò nemmeno sul piano istituzionale, nel quale furono presentate, oltre alle proposte abolizioniste della sinistra, quelle di frange conservatrici del parlamento. Oltretutto, non si può trascurare che si registrò allora pubblicamente, per la prima volta, la ferma presa di posizione dei vertici della Chiesa Cattolica francese contro la pena capitale⁵.

François Mitterrand, il quale aveva incluso nel suo programma elettorale l'abolizione della pena di morte, vinse le elezioni presidenziali nel 1981 e nominò Badinter per dirigere il ministero della Giustizia. Contando con il pieno appoggio del presidente, ottenne la maggioranza nel Congresso e nel Senato, approvando la legge di abolizione della pena di morte senza prevederne un'altra per sostituirla, come pure gli era stato richiesto: e cioè, la pena perpetua. Forte del retroterra abolizionista diffuso in tutta l'Europa,

⁴ Sobre la opinión pública, ver *La abolición*, en 1979 estaban a favor de la pena de muerte 55 % y de la abolición solo el 37 %. En 1981 los partidarios de la pena de muerte sumaban el 63%, *La Abolición*, p. 208.

⁵ *La Abolición*, págs. 137-138.

Robert Badinter fece proprio l’obiettivo dell’abolizione universale della pena di morte, perseguedolo attraverso l’*Ensamble contra la peine capital* e la *World Coalition Against the Death Penalty*, da una parte, e la sua intensa partecipazione nella *Comisión internacional contra la pena de muerte*, dall’altra. La *Comisión* fu creata nel 2010, su impulso del presidente spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero, integrando membri del calibro di Federico Mayor Zaragoza, ex direttore generale dell’UNESCO, in qualità di presidente; di Giuliano Amato, ex presidente della Corte costituzionale italiana; nonché di altri ex presidenti dei rispettivi Paesi di provenienza.

La *Comisión Internacional* interviene sistematicamente con studi, denunce e proposte a supporto della risoluzione per la moratoria adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite da quando essa fu messa ai voti per la prima volta, venendo approvata nel 2007. Quella fu un’iniziativa italiana; forse, l’ultima, giacché a partire da quella data, con un cambio di governo, l’esecutivo italiano finì per occuparsi solamente del compito di garantire i termini più brevi possibili di prescrizione. Fu il governo spagnolo a sventolare di nuovo la bandiera calata da quello del Paese di Beccaria⁶.

Tuttavia, il processo di abolizione universale avanzava inesorabile persino negli Stati Uniti, dove numerosi Stati – più della metà – avevano abolito la

⁶

pena di morte, o comunque adottato una moratoria; inoltre, si era ridotto sensibilmente il gradimento dell'opinione pubblica nei confronti della pena capitale, la quale ha sperimentato un cambiamento a tutto tondo sul piano della politica internazionale con l'elezione del nuovo presidente. Nell'ambito dello smisurato catalogo di ordini esecutivi adottati in pompa magna, ve n'è uno celato con la quale si devono altresì confrontare l'America Latina, l'Europa e l'umanità intera: un mese dopo aver assunto l'incarico di presidente, Donald Trump ha ordinato al Dipartimento di Giustizia, attraverso l'Ufficio del Procuratore generale, la riattivazione della pena capitale a livello federale e la revoca della moratoria relativa alle esecuzioni della medesima mediante l'Ordine n. 14164 sulla Restaurazione della Pena di Morte e sulla Protezione della Sicurezza pubblica⁷.

L'ordine esecutivo in questione si contrappone a uno dei valori più preziosi dello Stato di Diritto, e cioè, quello del divieto di prevedere pene retroattive, eseguendo le pene capitali nei confronti di coloro ai quali queste ultime erano state commutate dal presidente anteriore, sostituendole con la pena perpetua. Starà soffrendo il professor Bessler⁸, il quale ha rilevato che il saggio del Marchese Beccaria si trovava in tutte le biblioteche dei padri fondatori degli Stati Uniti. Si tratta, inoltre, di un'umiliazione per più della

⁷ Donald J. Trump (2nd Term), Executive Order 14164—Restoring the Death Penalty and Protecting Public Safety Online por Gerhard Peters y John T. Woolley, The American Presidency Project <https://www.presidency.ucsb.edu/>

⁸ John Bessler, *The Birth of American Law. An Italian Philosopher and the American Revolution*, Carolina Univ. Press, Durham 2014.

metà della popolazione americana che è contraria alla pena capitale. Il crollo del gradimento nei confronti della pena di morte ha raggiunto persino il 53% della popolazione, partendo da un ben più elevato 80% nel 1994. Tuttavia, gli estremisti se ne approfittano e mentono con grandi risultati.

La tortura

All'adozione della convenzione internazionale del 1985 si giunse in seguito alla consumazione di un'ampia scia di fatti criminali, nonché dell'operato di numerosi avvocati e ONG attivi nel campo dei diritti umani. Robert Bindtner apprese l'orrore della tortura già quando, da giovane, esercitava la professione di avvocato – in particolare, durante la guerra in Algeria negli anni '60 – e intervenne in numerosi casi, denunciando gravi violazioni insieme al *Nouvel Observateur* e all'*Express*. Sorprendentemente, a persuadere la giurisdizione britannica nel caso Pinochet rispetto alla questione relativa alla sua estradizione in Spagna o all'esercizio dell'azione penale in Cile fu proprio il reato di tortura, e non i reati contro l'umanità che con ogni evidenza aveva commesso; ciò avvenne, ad ogni modo, in un tempo nel quale questi ultimi non erano ancora stati consacrati dallo Statuto di Roma⁹.

⁹ De gran utilidad es el último libro de Philip Sands, *Calle Londres 38. Dos casos de impunidad: Pinochet en Inglaterra y un nazi en Chile*, Anagrama, Barcelona 2025.

La pena perpetua

Le pene più gravi, vuoi perché imposte arbitrariamente, in violazione del giusto processo o financo senza giudizio alcuno, vuoi perché eseguite in condizioni tali da potersi equiparare alla tortura, sono spesso manifestazione di un disinteresse manifesto degli Stati per il destino di tutti i detenuti e dell'inosservanza assoluta delle norme internazionali in materia penitenziaria. In determinate circostanze, la crudeltà delle pene è il prodotto diretto di una politica dello Stato. Il caso più significativo è stato, tradizionalmente, quello degli Stati Uniti, il Paese con il numero più elevato di detenuti ogni 100.000 abitanti (531), per un totale di 2.200.000 (due milioni duecentomila) detenuti per una popolazione di circa 334.000.000 (trecento trentaquattro milioni) di persone. La mostruosità di cifre siffatte si può captare semplicemente confrontando i dati di altri Paesi: in Russia, 300; in Brasile, 357; nel Regno Unito e in Spagna, 113; in Francia, 110; in Italia, 93. Solo El Salvador di Bukele raddoppia il tasso degli Stati Uniti.

Se questa è la realtà del Paese più sviluppato della terra, dalla nuova ascesa al potere di Donald Trump la crudeltà nel trattamento riservato agli individui privati della libertà si sta proclamando e perpetrando come politica di Stato. L'esempio più emblematico è senza dubbio quello della visita della segretaria di Affari interni degli Stati Uniti a El Salvador, Kristi Noem, nel mega-carcere di Bukele, in grado di contenere una massiccia popolazione carceraria di ben

50.000 detenuti; visita, questa, che ebbe luogo in seguito alla consegna di 200 detenuti senza alcun giudizio e in violazione di un provvedimento giudiziario sospensivo. La funzionaria in questione si presentò per registrare un video, dinnanzi a una moltitudine eterogenea di detenuti, per dichiarare che “deve essere chiaro agli stranieri che vengono nel nostro Paese illegalmente che questa è una delle conseguenze a cui possono andare incontro. Se non se ne vanno, gli daremo la caccia, li arresteremo e potrebbero finire in questa prigione salvadoregna”. Il rinomato specialista Leif Sharlet ha affermato che questa scenografia è finalizzata a mostrare la “eroticizzazione sadica del potere”.

A causa della sua crudeltà, la pena detentiva perpetua dovrebbe essere esclusa da tutti gli ordinamenti. Come si è detto, in Francia, quando fu abolita la pena di morte Badinter si negò a sostituirla con l’ergastolo. Ciò avvenne soltanto quando un successivo governo conservatore introdusse l’ergastolo ostantivo, senza revisione.

Voi tutti conoscete la situazione in Italia. Al riguardo, faccio rinvio a Stefano Manacorda e al suo contributo per il centenario di Beccaria, nonché a quelli di Mario Pisani e Gustavo Zagrebelsky¹⁰.

¹⁰ Mario Pisani, La pena dell’ergastolo. Riv. It. DPP 2016, p. 575 y sigs.

Lavori europei di Robert Badinter in Francia e in ambito internazionale.

In Francia, si riteneva sufficiente il Consiglio di Stato per assicurare la protezione dei diritti umani rispetto agli atti dello Stato e dei suoi agenti.

Sebbene nel 1974 fosse stata ratificata la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non era stata accettata né la giurisdizione obbligatoria della Corte EDU, né il diritto al ricorso individuale che riconosce al cittadino la possibilità di rivolgersi direttamente a tale Corte. Nel 1986, il ministro Badinter promosse il pieno riconoscimento della giurisdizione della Corte EDU e nel 1988 fu riconosciuto il diritto a detto ricorso individuale. In questo modo, con un Paese così importante situato finalmente in seno al sistema CEDU, lo spazio e la profondità del diritto comune europeo raggiunsero nuove vette.

Come espresse il nostro protagonista, “riconoscere la competenza della Corte di Strasburgo e permettere ai cittadini di presentare ricorsi individuali è riconoscere che la giustizia non si esaurisce nei confini nazionali, bensì si basa sul principio universale della dignità umana”.

Vale la pena ricordare che in Italia la giurisdizione e il ricorso individuale in questione furono riconosciuti nel 1973 e nel 1974, rispettivamente, con Mariano Rumor come primo ministro.

Terminata la carica di ministro, Badinter fu nominato da Mitterrand presidente della Corte costituzionale francese, dando impulso alla sua operatività, aumentando la sua competenza e favorendo la cooperazione e lo

sviluppo di lavori coordinati con le Corti costituzionali di altri Paesi europei.

Un attore competente, insomma, per il “dialogo tra le Corti”.

Badinter propose la creazione di una Corte di conciliazione e arbitrato in seno alla OSCE: organizzazione, questa, nella quale si riponevano allora grandi speranze. La Corte in questione fu creata nel 1995, proprio con Robert Badinter come primo presidente. Inoltre, Badinter contribuì in modo sistematico al consolidamento costituzionale delle nuove democrazie dell’Europa dell’Est.

Badinter intervenne nelle operazioni diplomatiche durante lo smembramento dell’ex Jugoslavia e, dinnanzi al fallimento rappresentato dalla guerra e dai crimini internazionali che essa portò con sé, propose la creazione di Tribunali penali internazionali non solo per l’ex Jugoslavia, ma altresì in seguito per Ruanda e Sierra Leone. Egli proclamò che “l’impunità sfida la giustizia e oltraggia le vittime”. Il suo operato diede una grande spinta alla creazione della Corte penale internazionale da parte dello Statuto di Roma, entrato in vigore nel 2002.

Nel 2003, Badinter propose di rinforzare Eurojust e formulò proposte volte a favorire il processo di europeizzazione attraverso il mutuo riconoscimento dei provvedimenti giudiziari, nonché l’unificazione normativa in materia

processualpenalistica. Il tutto, concepito da Badinter sempre in prospettiva europea.

Per concludere, desidero evocare il personaggio che più di tutti sorprese Robert Badinter, nonché tutti i penalisti e gli altri coltivatori dei diritti umani: Papa Francesco, il quale si fece portavoce di un intero programma orientato a una politica criminale umanista. Al riguardo, basti citare un'idea professata e un'azione storica: l'idea, manifestata ai direttivi delle cinque società scientifiche internazionali in materia penale nel Salone dei Pontefici nel 2014, fu la seguente: **“la pena di morte e la pena perpetua sono le passioni della crudeltà”**; l'azione fu l'abolizione della pena di morte nel dogma catechista della Chiesa Cattolica. Robert Badinter e Papa Francesco furono due personalità indubbiamente europee, che meritano di essere ricordate specialmente in vista di domani, la Giornata dell'Europa.

Bibliografía reciente

Luis Arroyo Zapatero, *Abolición Internacional de la Pena de Muerte: Cuestión de Sentido y Sensibilidad*, Tirant lo Blanch 2024.

Luis Arroyo Zapatero y Juan Bordes Caballero, *Francisco de Goya. Contra la残酷 de la pena de muerte*, Edi. UCLM, 2013.

Luis Arroyo Zapatero, *Pena de muerte: una pena cruel e inhumana y no especialmente disuasoria*, Edi. UCLM, 2014.

Luis Arroyo Zapatero e a., *La pasión de la crueldad - The passion of cruelty. El Papa Francisco contra la pena de muerte - Pope Francis against death penalty*, Edi. UCLM, 2016.

Luis Arroyo Zapatero, *Metáfora de la crueldad: la pena capital de Cesare Beccaria al tiempo presente*, Edi. UCLM, 2016.

Robert Badinter, *L'Exécution*, Livre de Poche, 1973

Robert Badinter, *La Abolición*, prólogo de Jose Luis Rodriguez Zapatero, trad. de Marta Muñoz de Morales, Tirant lo Blanch 2013. Versión original *L'Abolition*, Libre de Poche, 20

Ana Cristina Rodríguez Yagüe, *Clásicos españoles sobre la pena de muerte* Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. 2013

Ana Cristina Rodríguez Yagüe, *El diseño de la ejecución penitenciaria de la prisión permanente revisable*, Tirant lo Blanch 2023.

Ana Cristina Rodríguez Yagüe, *Penas perpetuas*, Tirant lo Blanch 2023.

Alicia Gil Gil y Ana Manero, *La crueldad en las Constituciones y en los Convenios Internacionales*, Tirant lo Blanch 2023.

Rosario de Vicente e a., *Geografía de la crueldad. Lugares de ejecución 1* Tirant lo Blanch 2022 y vol. 2, 2023.

Roger Hood, *La pena de muerte. Una perspectiva mundial*, Tirant lo Blanch, 2017.

Donald J. Trump (2nd Term), Executive Order 14164—Restoring the Death Penalty and Protecting Public Safety en línea, por Gerhard Peters and John T.

Woolley, The American Presidency Project,

<https://www.presidency.ucsb.edu/>